



# **SOCIETA' ITALIANA DI CHIRURGIA**

## **REGOLAMENTO**

Modificato dal Consiglio Direttivo

il 21/02/2025

## AMBITO DI APPLICAZIONE

### Articolo 1 - **Ordinamento ed amministrazione**

1. Il presente Regolamento è volto a disciplinare compiutamente, nel rispetto delle norme statutarie, l'organizzazione, il funzionamento e l'attività della Società Italiana di Chirurgia.

2. Esso sostituisce il Regolamento emanato in precedenza avente lo stesso oggetto.

3. La gestione dei fondi provenienti da donazioni e legati, destinati alla assegnazione di premi e di borse di studi, nonché le procedure relative a tale assegnazione, formano oggetto di un distinto Regolamento.

## SOCI

### Articolo 2 - **Requisiti**

1. In applicazione dell'art. 6 dello Statuto possono diventare Soci della Società Italiana di Chirurgia coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) Laurea in medicina e chirurgia;
- b) Iscrizione all'albo professionale;
- c) Specializzazione in una disciplina chirurgica, oppure
- d) Sei anni di attività svolta in un reparto chirurgico.

2. Per comprovare i requisiti di cui alla lettera a) b) c) è sufficiente una dichiarazione del candidato sotto la propria responsabilità.

Per il requisito di cui alla lettera d) occorre una certificazione da parte del direttore sanitario o del primario o del direttore di cattedra.

3. È istituita la qualifica di Socio Junior, con tutti i diritti dei soci ordinari salvo quelli elettivi passivi, per gli iscritti alle Scuole di Specializzazione di area chirurgica.
4. I Soci Junior partecipano al voto assembleare.

### Articolo 3 - **Ammissione**

1. La domanda di ammissione a Socio Ordinario deve essere corredata dalla certificazione richiesta e da un curriculum studiorum.

Nella domanda deve essere indicato il nominativo di un Socio Ordinario referente.

2. All'atto della presentazione della domanda l'aspirante Socio Ordinario deve versare sul conto corrente della Società la somma di € 15,00 come rimborso spese di segreteria per l'istruzione della relativa pratica.

3. Il C.D. potrà variare tale importo in base all'andamento del costo del servizio.

4. Il C.D. valuta la domanda di ammissione e l'allegata documentazione mensilmente.

5. Gli specializzandi iscritti alla Scuola di Specializzazione in Chirurgia Generale vengono iscritti, previa presentazione di apposita domanda, quali Soci Junior.

6. Il loro passaggio a Socio Ordinario una volta conseguito il titolo di specialista avviene automaticamente con semplice comunicazione e pagamento della quota annuale.

7. Si ribadisce altresì che terminata la scuola di specializzazione i Soci Junior diventano Ordinari. Un Socio Junior decade comunque al compimento del 36° anno di età a prescindere dal completamento del percorso della Scuola di Specializzazione.

#### Articolo 4 - **Quota sociale**

1. A norma dell'art. 5 dello Statuto, il Socio Ordinario è tenuto al pagamento della quota sociale annuale anticipata che viene determinata in € 150,00. I Soci Junior e gli specializzandi in chirurgia generale non sono tenuti al pagamento delle quote annuali fino a quanto previsto ai commi 6 e 7 dell'art. 3 del Regolamento stesso.

2. Il C.D., per esigenze di bilancio, può proporre all'Assemblea la modifica della quota sociale. La delibera va assunta con la maggioranza di cui all'art. 10, punto 2 del presente Regolamento ed ha effetto a decorrere dall'anno finanziario successivo.

3. Ogni eventuale contributo straordinario da parte dei Soci va deliberato dall'Assemblea.

#### Articolo 5 - **Diritti**

1. Il Socio in regola con il pagamento delle quote sociali ha diritto:

- di prendere parte alle adunanze dell'Assemblea dei Soci ed esprimere il suo voto, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, punto 3;
- di partecipare gratuitamente ai lavori congressuali, ai corsi di aggiornamento e a ogni altra attività congressuale della Società;
- di ricevere le pubblicazioni della Società;
- di usufruire dei servizi offerti dalla sede sociale.

2. Il Socio che ha maturato quarant'anni di regolare appartenenza alla Società assume lo status di Socio Ordinario Emerito e, su richiesta, può essere esonerato dal versamento della quota sociale annuale.

#### Articolo 6 - **Morosità**

1. Il Socio nei primi due anni di morosità non può esercitare il diritto di voto in Assemblea, non può partecipare gratuitamente ai lavori congressuali, non riceve le pubblicazioni della Società. Allo scadere dei due anni di morosità viene dichiarato decaduto con delibera del C.D.

2. Entro quattro anni dall'ultimo pagamento effettuato il Socio può essere riammesso previo pagamento di tutte le quote sociali insolute.

Sulla domanda di riammissione decide il C.D.

#### Articolo 7 - **Revoca**

1. A norma dell'art. 14 dello Statuto l'Assemblea può revocare lo status di Socio a qualunque categoria appartenga, su proposta del C.D.

2. Sulla proposta il C.D. delibera con la maggioranza prescritta dall'art. 10, punto 2 del presente Regolamento.

#### Articolo 8 - **Soci Onorari**

1. In base a quanto dispone l'art. 8 dello Statuto, i Soci Onorari sono nominati dall'Assemblea su proposta del C.D.

2. Il conferimento formale del titolo, ha luogo durante la cerimonia inaugurale del congresso successivo all'atto di nomina.

3. Il C.D. può invitare il Socio Onorario di nuova nomina a partecipare ai lavori del Congresso e a tenere una conferenza su un argomento a sua scelta.

4. I Presidenti della Società, al termine del loro mandato istituzionale nel C.D., assumono di diritto la qualifica di Socio Presidente Emerito e vengono iscritti in apposito albo separato da quello dei Soci Onorari di cui all'art. 8 dello Statuto.

Conservano tutti i diritti di Soci Ordinari e sono esentati dal pagamento delle quote sociali.

## ORGANI

### Articolo 9 - **Assemblea generale**

1. L'Assemblea generale è costituita esclusivamente dai Soci in regola con il versamento delle quote sociali.
2. Il Presidente dispone la convocazione dell'Assemblea a norma dell'art. 16 dello statuto.
3. La prima e la seconda convocazione dell'Assemblea vanno effettuate mediante unico avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo delle due adunanze e l'elenco degli argomenti da trattare, pubblicato sul bollettino della Società da distribuire ai Soci almeno quindici giorni prima di quello fissato per la prima convocazione.
4. Il Socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro Socio mediante delega scritta. Non è ammessa più di una delega.
5. L'Assemblea elegge il Presidente, il Segretario Generale e il Segretario Tesoriere secondo le modalità previste rispettivamente negli artt. 11, 13 e 14 del presente Regolamento. Le elezioni di tali organi da parte della assemblea devono poter garantire che essi siano affidati, nel rispetto della alternanza di ciascuna carica, a membri provenienti dalle componenti ospedaliera e universitaria della Assemblea dei Soci.
6. Elegge altresì ogni tre anni, a scrutinio segreto, tra i Soci, otto Consiglieri eletti in uguale numero tra i candidati provenienti dalla componente ospedaliera e universitaria della Assemblea dei Soci in servizio attivo e attenendosi ai seguenti criteri:
  - a) qualora il Presidente di questo Consiglio neo-eletto (Presidente Eletto presente nel C.D. uscente) ha la residenza a Roma, sono eletti Consiglieri gli otto Soci che hanno riportato il maggior numero di voti;
  - b) qualora il Presidente di questo Consiglio neo-eletto (Presidente Eletto presente nel C.D. uscente) non ha la residenza a Roma, al fine di consentire al C.D. di scegliere fra i Consiglieri il Vicepresidente che risiede a Roma, si procederà nel modo seguente:
    - 1) sono eletti Consiglieri gli otto Soci che hanno riportato il maggior numero di voti se almeno uno di essi ha la residenza a Roma;
    - 2) sono eletti Consiglieri egualmente gli otto Soci più votati anche se nessuno fra di essi ha la residenza a Roma, purché almeno uno di essi si impegni a presentare al C.D., entro 45 giorni dalla elezione, il documento accertante l'ottenuta residenza in Roma;
    - 3) se nessuno degli otto Soci più votati ha la residenza a Roma e nessuno di essi intende trasferire nella detta città la propria residenza, sono eletti Consiglieri i primi sette e come ottavo Consigliere è eletto il Socio più votato fra quelli residenti a Roma.
7. Gruppi di Soci possono avanzare candidature per l'elezione delle cariche sociali, senza per questo vincolare la volontà sovrana dell'Assemblea.
8. L'Assemblea con voto unanime conferisce la nomina di Presidente Onorario a due personalità designate dal Consiglio Direttivo, provenienti una dalla componente universitaria e una dalla componente ospedaliera della Assemblea dei Soci.

### Articolo 10 - **Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo è composto, secondo quanto dispone l'art. 15 dello Statuto, dal Presidente, dal Presidente Eletto, da otto Consiglieri, dal Segretario Generale e dal Segretario Tesoriere. Al fine di assicurare continuità nella gestione sociale, il Past President partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo con funzione consultiva e senza diritto di voto.

Il C.D. elegge fra i Consiglieri due Vicepresidenti, di cui uno almeno con residenza a Roma nel caso in cui il Presidente in carica non risieda nella detta città.

Nomina 3 Vicesegretari.
2. Il C.D. è validamente costituito con la presenza della maggioranza assoluta dei membri aventi diritto al voto ed assume le sue deliberazioni con la maggioranza assoluta dei votanti, salvo che per

le proposte di modifica dello Statuto, per le proposte di revoca dello status di Socio e per le proposte di modifica della entità della quota sociale, che devono essere approvate dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. Nel caso di votazione, a parità di voti, è decisivo il voto del Presidente in carica.

3. Il C.D., in caso d'impedimento del Presidente, ne affida ad interim le funzioni ad uno dei Vicepresidenti, con preferenza per il Vicepresidente che risiede a Roma e, qualora entrambi i Vicepresidenti risiedono nella detta città o risiedono fuori di essa, secondo l'ordine di anzianità anagrafica.

In caso d'impedimento del Segretario Generale o del Segretario Tesoriere ne affida ad interim le funzioni a un Consigliere.

4. Il C.D. nomina due Soci referenti per ogni Regione, uno proveniente dalla componente ospedaliera ed uno da quella universitaria.

5. Il C.D. attua le deliberazioni dell'Assemblea, assume tutte le decisioni organizzative, amministrative, gestionali e scientifiche e le iniziative di politica societaria necessarie a perseguire utilmente gli scopi istituzionali, nella scrupolosa osservanza dello Statuto della Società. Adotta tutte le misure volte alla tutela del patrimonio e dell'immagine della Società.

6. Il Consiglio Direttivo ha la funzione di Comitato Scientifico per la valutazione sia degli eventi formativi programmati che per tutti gli eventi che verranno accreditati come eventi formativi facenti parte del protocollo ECM.

7. Il C.D. può svolgersi in seduta telematica disciplinata da distinto Regolamento.

## **Articolo 11 - Presidente**

1. Ai sensi dell'art. 15 dello Statuto, ogni tre anni l'Assemblea dei Soci, con votazione a scrutinio segreto, elegge il Presidente che per i tre anni successivi fa parte di diritto del Consiglio Direttivo come Presidente Eletto e subentra come Presidente in carica in occasione dell'Assemblea del terzo Congresso dopo la sua elezione.

2. Il Presidente rappresenta la Società come legale rappresentante, presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea Generale, è il Coordinatore Scientifico, è responsabile della ordinaria Amministrazione e delle attività societarie ai sensi degli articoli 15 e 16 dello Statuto, firma i mandati di pagamento e le autorizzazioni alla riscossione e gli atti ufficiali.

3. Il Presidente può delegare la firma concernente i pagamenti e le riscossioni al Segretario Tesoriere come disposto nell'art. 14, comma 4° del presente Regolamento.

4. Il Presidente dispone il calendario delle riunioni del C.D. l'ordine del giorno delle riunioni, da comunicare agli altri membri del C.D. almeno una settimana prima della data fissata. Convoca e presiede l'Assemblea generale alla quale relaziona sullo stato e l'attività annuale della Società. Presiede le Commissioni.

## **Articolo 12 - Ufficio di Presidenza**

1. L'ufficio di Presidenza è costituito dal Presidente in carica, che lo presiede, dal Presidente Eletto, dai Vicepresidenti in carica, dal Segretario e dal Tesoriere. Esso viene convocato dal Presidente, quando necessario e opportuno, per argomenti di gestione ordinaria e straordinaria.

Le relative decisioni dovranno essere preliminarmente delegate o successivamente ratificate dal Consiglio Direttivo.

## **Articolo 13 - Segretario Generale**

1. A norma dell'art. 15 dello Statuto ogni quattro anni l'Assemblea dei Soci elegge con votazione a scrutinio segreto il Segretario Generale, nella persona di un Socio Ordinario.

Il Segretario Generale è membro di diritto del C.D.

## 2. Il Segretario Generale:

- collabora con il Presidente nella predisposizione dell'O.d.G.,
- pone in esecuzione le delibere del C.D.,
- redige verbali delle Assemblee e delle riunioni del C.D. e provvede alla loro custodia;
- è responsabile della gestione della sede sociale e del personale dipendente della Società.

3. Al Segretario Generale competono anche i compiti di cui all'art. 15 comma 3, all'art. 18 comma 1, all'art. 19 comma 2, all'art. 21 comma 3 del presente Regolamento.

## Articolo 14 - **Segretario Tesoriere**

1. A norma dell'art. 15 dello Statuto ogni quattro anni l'Assemblea dei Soci elegge con votazione a scrutinio segreto il Segretario Tesoriere nella persona di un Socio Ordinario.

Il Segretario Tesoriere è membro di diritto del C.D.

### 2. Il Segretario Tesoriere:

- vigila sulla contabilità della Società;
- provvede alla conservazione delle scritture contabili;
- compila il conto consuntivo e quello preventivo annuale della Società che, previa controfirma dei Revisori dei Conti, vanno approvati dall'Assemblea dei Soci.

3. Per l'espletamento delle sue funzioni il Segretario Tesoriere può avvalersi dell'opera di studi commercialisti e di studi fiscalisti indicati dal C.D.

4. Il Segretario Tesoriere firma gli atti di ordinaria amministrazione su delega scritta rilasciatagli dal Presidente, previa autorizzazione del C.D.

Può altresì firmare gli atti di straordinaria amministrazione, (quali acquisti o vendita di beni, movimenti di capitali investiti, ecc.) su delega speciale rilasciatagli dal Presidente, con la preventiva autorizzazione del C.D. e il parere favorevole dei Revisori dei Conti.

## Articolo 15 - **Comitato Esecutivo**

1. Il Comitato Esecutivo è il supporto tecnico-amministrativo del C.D.

2. E' composto, secondo quanto prescrive l'art. 15 dello Statuto, da un Vicesegretario per le attività editoriali, un Vicesegretario per le pubbliche relazioni e gestione ordinaria della sede e un Vicesegretario per l'educazione permanente del chirurgo, l'attività congressuale e culturale della Società.

3. L'attività del Comitato Esecutivo è coordinata dal Segretario Generale secondo il disposto dell'art. 15 dello Statuto.

## Articolo 16 - **Revisori dei Conti**

1. Ai sensi dell'art. 17 dello Statuto, l'Assemblea dei Soci nomina fra i Soci Ordinari tre Revisori dei Conti dei quali due effettivi e uno supplente, con mandato annuale rinnovabile.

### 2. I Revisori dei Conti:

- assistono ai lavori del C.D. quando sono iscritti all'ordine del giorno temi di natura finanziaria o proposte di acquisto o di cessione di beni da parte della Società;
- supervisionano i metodi e le procedure utilizzati dal Segretario Tesoriere nella stesura del conto consuntivo e di quello preventivo annuale, che controfirmano e predispongono la relazione di bilancio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- assolvono, su richiesta del C.D., a compiti particolari di volta in volta indicati, inerenti a problemi economici e finanziari della Società.

3. Per l'espletamento delle loro attività i Revisori dei Conti possono avvalersi dell'opera di studi commerciali e fiscalisti, scelti di concerto con il C.D.

## COMMISSIONI

### Articolo 17 - **Natura e composizione**

1. Sono istituite le seguenti Commissioni, ciascuna della durata di tre anni:

- Commissione Formazione e Aggiornamento
- Commissione Scuole SIC
- Commissione Attività Scientifica e Congressuale
- Commissione Editoria e WEB
- Commissione Tutela Assicurativa e Contenzioso Medico-Legale
- Commissione Linee Guida
- Commissione Rapporti SSN e Accreditamento
- Commissione Coordinamento Attività Regionali

Esse sono composte da un membro del Consiglio Direttivo con funzioni di Presidente e da Soci designati dal C.D. anche al di fuori del proprio ambito.

Il Presidente di ciascuna commissione decade all'atto in cui il C.D. che lo ha designato cessa dalle sue funzioni e rimane membro di diritto della stessa Commissione per il triennio successivo.

2. Il C.D. ha l'obbligo di confermare o di modificare il numero, l'oggetto e le caratteristiche delle Commissioni, la durata delle quali rimane stabilita in tre anni.

3. Le Commissioni hanno funzione operativa e riferiscono al C.D. a mezzo del loro Presidente al termine dei lavori svolti.

### Articolo 18 - **Commissione di Garanzia**

1. Sono membri di diritto della Commissione di Garanzia, il Presidente che la presiede, il Presidente Eletto e i Soci già Presidenti. Funge da Segretario il Segretario della Società.

Il C.D. può invitare a partecipare alle riunioni rappresentanti del mondo scientifico, di quello giuridico e di quello della comunicazione anche su indicazione della Commissione stessa per specifici argomenti e consulenza.

2. Compito della Commissione è quello di formulare risoluzioni in tema di etica, deontologia e dignità professionale e scientifica dei Soci.

3. Su richiesta del C.D. e soltanto ai fini dell'applicazione dell'art. 14 dello Statuto, può esprimere pareri riguardanti singoli Soci.

La Commissione si riunisce su richiesta del Presidente. L'Ordine del Giorno è stabilito dal C.D. su proposta del Presidente. Il risultato dei lavori della Commissione viene riferito dal Presidente al C.D. per le conseguenti delibere.

## ALTRE ATTIVITÀ

### Articolo 19 - **Relazioni esterne**

1. La Società Italiana di Chirurgia, per il perseguimento dei suoi scopi sociali, mantiene relazioni con altre Società e Organismi scientifici nazionali, esteri e internazionali.

2. Tali rapporti sono curati dal Segretario Generale secondo le direttive del Presidente e del C.D.

3. Per relazioni con Società e organismi scientifici stranieri e internazionali può essere nominato un Responsabile dal C.D. anche al di fuori del proprio ambito. Questi decade dal suo incarico alla scadenza del C.D. che lo ha nominato.

4. Per le relazioni con le Società e gli organismi nazionali il Segretario Generale si avvale dell'assistenza del Vicesegretario addetto alle pubbliche relazioni.

## Articolo 20 - **Patrocini**

1. La SIC contribuisce alla formazione e all'aggiornamento dei chirurghi tramite la stesura di un Piano Formativo (PF) annuale.

Per la stesura del PF la SIC recepisce quanto previsto da AGENAS anche in merito alle modalità di erogazione dei crediti previsti dal Programma di Educazione Continua in Medicina.

2. Il PF comprende:

- Lo svolgimento del Congresso Nazionale annuale
- Le attività delle Scuole Chirurgiche della SIC
- Gli eventi scientifici organizzati sul territorio nazionale dai Soci che hanno ottenuto il patrocinio SIC.

3. Per consentire una adeguata valutazione ai fini dell'inserimento nel PF annuale della Società, le proposte degli eventi devono pervenire alla Segreteria della SIC entro il 15 ottobre dell'anno precedente. Le proposte devono contenere il titolo dell'evento, il nominativo del/dei Responsabili Scientifici, il programma scientifico il più possibile dettagliato, la definizione delle sue finalità scientifiche, i soggetti a cui si rivolge, la sua durata e la sede in cui verrà svolto.

La valutazione degli eventi proposti viene svolta dalla Commissione Formazione e dalla Commissione Attività Scientifica e Congressuale della SIC.

4. L'approvazione del PF annuale compete al C.D. della SIC che provvederà ad inviarlo agli Uffici competenti.

Gli eventi inseriti nel PF otterranno il patrocinio e verranno accreditati dalla SIC in qualità di Provider.

5. La concessione del Patrocinio della SIC può inoltre essere concessa su richiesta per Eventi il cui Presidente o i Presidenti, se più di uno, siano tutti Soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale. Ai non chirurghi ciò non è richiesto. Gli eventi possono essere realizzati anche con provider diversi dalla SIC, purché riconosciuti da AGENAS e che rispondano ai seguenti requisiti:

- Rilevante valenza scientifica dell'evento
- Sintonia con gli obiettivi SIC
- Inclusione nel programma scientifico di almeno un componente del C.D. della Società (o di Socio designato dallo stesso).

6. Per consentire una adeguata valutazione da parte della Commissione Formazione della SIC, le proposte per la concessione del Patrocinio devono pervenire alla Segreteria della Società e p.c. al Delegato Regionale SIC con almeno quattro mesi di anticipo e devono contenere titolo, finalità, nominativo del Responsabile Scientifico, programma, data e sede in cui verrà svolto l'evento. Il giudizio in merito del C.D. è insindacabile.

## Articolo 21 - **Editoria**

1. La Società pubblica, anche in modalità informatica, in proprio o tramite editori convenzionati, un Trimestrale di Informazione, una Rivista Scientifica bimestrale Organo Ufficiale della Società, gli Atti del Congresso relativi a Simposi e Letture, le Relazioni Biennali ed eventualmente altri volumi per Abstract di Comunicazioni.

2. Il C.D. nomina il Direttore Responsabile del Trimestrale nonché il/i Direttore/i Responsabile/i, il Direttore Scientifico e i Direttori Editoriali della Rivista, i Comitati di Redazione e ogni altro organo di Direzione e Consulenza. Al Vice Segretario responsabile per l'editoria compete il lavoro di coordinamento.

3. La pubblicazione degli Atti del Congresso, delle Relazioni Biennali e di quant'altro afferente al Congresso avviene sotto la responsabilità del Segretario Generale.

4. La Società contribuisce agli oneri economici derivanti dalla pubblicazione degli Atti e delle Relazioni Biennali in maniera definita di anno in anno dal C.D. Lo stesso vale per ogni altra pubblicazione.



## CONGRESSO

### Articolo 22 - **Data e luogo**

1. La Società Italiana di Chirurgia tiene ogni anno un Congresso, generalmente nel mese di ottobre. Il Congresso è considerato parte del progetto di formazione continua in medicina; la tipologia di accreditamento varia in relazione alla tipologia degli argomenti trattati. Tutte le attività formative proposte dagli associati delle varie Regioni in aggiunta al Congresso, potranno essere incluse nel percorso di formazione facente parte del protocollo E.C.M. secondo le regole previste dal Ministero della Salute, previa autorizzazione del Comitato Scientifico della Società.

2. Il Congresso ha luogo di norma ogni tre anni a Roma e per due anni fuori Roma, possibilmente con alternanza Nord - Sud. La località fuori Roma viene scelta di volta in volta su proposta del Consiglio Direttivo, dall'Assemblea dei Soci, con un anticipo di almeno due anni. La sede congressuale fuori Roma deve avere minimo i seguenti requisiti:

- a) Possibilità di raggiungere la città in aereo, treno, auto in maniera agevole.
- b) Recettività alberghiera di almeno 5.000 posti.
- c) Sede prestigiosa con una sala da 450/500 posti minimo; tre sale da 300 posti; due sale da 150/200 posti; tre sale da 100 posti.

3. Le candidature per la sede congressuale al di fuori della città di Roma e della relativa Presidenza, nonché per la Presidenza del Congresso in Roma, devono pervenire al Consiglio Direttivo almeno tre mesi prima della data in cui si svolgerà il Congresso durante il quale sarà operata la scelta.

4. Le candidature per la sede congressuale al di fuori della città di Roma e della relativa Presidenza, nonché per la presidenza del Congresso in Roma, vengono presentate dal Consiglio Direttivo all'Assemblea dei Soci, per la ratifica in caso di candidatura unica, ovvero per la votazione di scelta in caso di più candidature. Nell'assegnazione della Presidenza dei Congressi societari la proposta di presidenza congiunta tra un Socio universitario ed uno ospedaliero esclude le candidature singole. Per la votazione si procederà con il meccanismo del televoto.

5. Convegni straordinari e corsi di aggiornamento possono essere tenuti in altri diversi periodi dell'anno.

### Articolo 23 - **Contributi scientifici dei Soci**

1. Ciascun Socio in regola con il pagamento della quota sociale è ammesso a presentare entro il termine fissato dal C.D. richiesta di partecipazione attiva a ogni manifestazione culturale prevista nel programma congressuale se in possesso di documentata specifica competenza. Inoltre può proporre propri contributi scientifici, sotto forma di comunicazione, poster o video, sui temi congressuali o in materia di chirurgia sperimentale.

In ogni congresso nessun Socio invitato (Faculty) può svolgere più di tre diversi ruoli attivi.

2. Tra i contributi scientifici pervenuti in tempo utile, la Commissione Congressuale sceglie, sulla base di una selezione che deve essere convalidata dal C.D., i contributi scientifici destinati a comparire negli Atti e negli abstract pubblicati a cura e spese della Società e i contributi scientifici meritevoli di discussione in aula.

3. Gli argomenti trattati sotto forma di dibattito (tavola rotonda, faccia a faccia) non vengono pubblicati negli Atti.

### Articolo 24 - **Partecipazione dei non Soci**

1. Il C.D. per particolari argomenti e competenze può invitare alla partecipazione attiva al Congresso altri specialisti italiani, personalità straniere e personalità italiane non mediche.

2. Ai non Soci italiani e stranieri è consentita la partecipazione attiva e passiva al Congresso previo pagamento della quota di iscrizione, con le stesse regole previste per i Soci e subordinatamente alle disponibilità.

## **EFFICACIA**

### **Articolo 25 - Approvazione dell'Assemblea**

A norma dell'art. 12 dello Statuto il presente Regolamento è sottoposto all'approvazione dell'Assemblea ed entra in vigore dalla data dell'intervenuta approvazione.

Ove richiesto da necessità organizzative ed operative, le norme suddette e quelle che dovessero essere modificate o introdotte, acquistano immediata efficacia dalla data di approvazione del Regolamento da parte del C.D. sino a ratifica dell'Assemblea.